

## **AII. 4**

### **PATTO DI INTEGRITA' TRA L'INAIL E GLI OPERATORI ECONOMICI PARTECIPANTI ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO CONTRATTUALE**

Procedura negoziata ex art. 1, comma 2, lett. b) legge n. 120/2020 ed art. 19 e ss. del Regolamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture approvato con determina del Presidente n. 65 del 8.02.2018, dei lavori di sistemazione copertura piana, piano quinto e ristrutturazione colonna bagni piano terra e piano primo lato rampa presso la sede Inail di Pontedera – CIG 9821653C72

#### **Tra**

l'Istituto Nazionale contro gli Infortuni sul Lavoro codice fiscale 01165400589 p.iva 00968951004

#### **E**

.....p.iva.....

Con il presente Patto d'Integrità viene sancita la reciproca, formale obbligazione dell'INAIL e dell'APPALTATORE a conformare il proprio comportamento ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché ad assumere l'espresso impegno anti-corruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.

Il personale, i collaboratori ed i consulenti dell'INAIL impiegati ad ogni livello nell'espletamento di questo affidamento e nel controllo dell'esecuzione del relativo contratto assegnato, sono a conoscenza del contenuto del presente Patto d'Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto dello stesso Patto.

L'APPALTATORE si impegna a segnalare all'INAIL qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato, addetto ovvero dipendente, collaboratore o consulente dell'INAIL nonché di chiunque possa influenzare le decisioni relative all'affidamento in epigrafe.

L'APPALTATORE si impegna a riferire tempestivamente all'INAIL ogni illecita richiesta di denaro prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione che venga comunque avanzata nel corso di esecuzione dell'appalto nei confronti di un proprio rappresentante agente o dipendente. L'APPALTATORE prende altresì atto che analogo obbligo dovrà essere assunto da ogni altro soggetto che intervenga, a qualunque titolo, nell'esecuzione dell'appalto e che tale obbligo non è in ogni caso sostitutivo dell'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva e ogni altra forma di illecita interferenza. L'APPALTATORE è consapevole e accetta che, nel caso in cui non comunichi i tentativi di pressione criminale, il contratto si risolverà di diritto.

Il personale dipendente, i collaboratori ed i consulenti dell'Istituto sono obbligati a riferire tempestivamente all'Amministrazione ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dell'appalto e, sottoscrivendo il presente patto, il soggetto concorrente assume gli stessi obblighi.

I soggetti di cui al precedente capoverso che vengano a conoscenza di accordi, intese, atti ovvero altra attività posti in essere da ex dipendenti dell'Istituto, in occasione del

rapporto di lavoro e della posizione ordinamentale precedentemente ricoperta (c.d. Pantouflage) e correlati all'affidamento del contratto, sono tenuti a darne immediata notizia all'Amministrazione ai fini delle conseguenti determinazioni da assumere in ordine ai richiamati ex dipendenti ovvero dell'appalto in corso.

L'APPALTATORE, si impegna a:

- mettere a disposizione a richiesta della stazione appaltante anche tutte le informazioni sul proprio personale anche ai fini del rispetto della contrattazione collettiva di riferimento;
- rendere noti, su richiesta dell'INAIL, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente assegnatogli a seguito dell'affidamento in oggetto inclusi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti. La remunerazione di questi ultimi non deve superare il congruo ammontare dovuto per servizi legittimi;
- a non conferire incarichi o stipulare contratti con i soggetti di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.lgs n. 165/2001.

L'APPALTATORE prende atto e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con questo Patto di Integrità, comunque accertato dall'Amministrazione e fatte salve specifiche ulteriori previsioni di legge potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- risoluzione o perdita del contratto;
- responsabilità per danno arrecato all'INAIL nella misura dell'8% del valore del contratto, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
- cancellazione dagli elenchi degli operatori economici dell'INAIL;
- esclusione del concorrente dalle gare indette dall'INAIL per 5 anni.

Il presente Patto di Integrità e le sanzioni applicabili resteranno in vigore fino alla completa esecuzione del contratto affidato a seguito dell'affidamento in epigrafe.

Eventuali eventi corruttivi o altre fattispecie di illecito dovranno essere segnalati al responsabile unico del procedimento e al Responsabile della Prevenzione della Corruzione dell'INAIL.

Ogni controversia relativa all'interpretazione, ed esecuzione del presente Patto d'Integrità fra l'INAIL e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente.

PER LA DIREZIONE REGIONALE INAIL TOSCANA

Il Direttore Regionale

PER LA DITTA

Firenze,